

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

che fissa, per la campagna di pesca 2012, l'ammontare dell'aiuto al riporto e dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

- (3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell'Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2012, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.